

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-bis N. 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

CONTRO

**IL DEPUTATO FRANCO NICOLAZZI, NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE***

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 319, PRIMO E SECONDO COMMA, N. 1, DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, AGGRAVATA) OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, N. 7, E 317 DELLO STESSO CODICE (CONCUSSIONE AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 319, PRIMO E SECONDO COMMA, N. 1, DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA ED AGGRAVATA) OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 317 DEL CODICE PENALE (CONCUSSIONE CONTINUATA); E PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 324 DELLO STESSO CODICE (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO, CONTINUATO)

TRASMessa DAL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 14 giugno 1989

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 12 giugno 1989.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto, unitamente agli atti del pro-

cedimento, la relazione con la quale il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, istituito presso il tribunale di Roma, richiede l'autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Franco Nicolazzi.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica
PASQUALE LAPADURA*

RELAZIONE DEL COLLEGIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1,
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Roma, 27 maggio 1989.

R E L A Z I O N E

*ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989,
in ordine alle richieste formulate dal pubblico ministero*

CONTRO

1) l'onorevole Franco NICOLAZZI

PER

a) il reato previsto e punito dagli articoli 110 e 319, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale, perché nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici, in concorso con il Di Palma Gabriele, direttore generale dello stesso Ministero, riceveva prima la promessa, poi la consegna della somma complessiva di lire 2 miliardi da De Mico Bruno, amministratore unico della CO.DE.MI. s.p.a., al fine di adoperarsi per fare ottenere a questi sia l'assegnazione degli appalti, sia l'integrazione dei fondi relativi alla costruzione di diversi carceri nel territorio nazionale, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza incombenti sulla pubblica amministrazione.

In Roma, tra il novembre 1986 e il gennaio 1987;

ovvero

b) il reato previsto e punito dagli articoli 110, 317, 61, n. 7, del codice penale, perché abusando della qualità e delle funzioni di ministro dei lavori pubblici, in concorso con Di Palma Gabriele, direttore generale dello stesso Ministero, costringeva, o comunque induceva De Mico Bruno, prima a promettere, poi a dare indebitamente, a lui e/o a terzi, la somma complessiva di lire 2 miliardi, giovandosi della posizione di soggezione in cui si trovava il De Mico, in quanto titolare di imprese che avevano in corso rapporti con il Ministero dei lavori pubblici. Con l'aggravante d'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Roma, tra il novembre 1986 e il gennaio 1987;

c) il reato previsto e punito dagli articoli 81 e 319, primo e secondo comma, n. 1, del codice penale perché, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva utilità consistenti in reiterati trasferimenti aerei su velivoli di cui disponeva (o di cui si procurava la disponibilità) De Mico Bruno, amministratore unico della CO.DE.MI. s.p.a., al fine di adoperarsi per fare ottenere a questi, sia l'assegnazione degli appalti, sia l'integrazione dei fondi relativi alla costruzione di diverse carceri nel territorio nazionale, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza incombenti sulla pubblica amministrazione.

Milano e Roma, fino alla metà del 1987;

ovvero

d) il reato previsto e punito dagli articoli 81 e 317 del codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della qualità e delle funzioni di ministro dei lavori pubblici, costringeva o comunque induceva De Mico Bruno ad offrirgli indebitamente reiterati trasferimenti aerei sui veicoli di cui il medesimo disponeva (o dei quali si procurava la disponibilità), giovandosi della posizione di soggezione in cui si trovava il De Mico, in quanto titolare di imprese che avevano in corso rapporti con il Ministero dei lavori pubblici.

Milano e Roma, fino alla metà del 1987;

e) il reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 324 del codice penale perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in Roma, il 15 aprile 1987, in qualità di ministro *pro tempore* dei lavori pubblici, agendo in concorso con Di Palma Gabriele, direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, e con De Mico Bruno, amministratore e *dominus* della CO.DE.MI. s.p.a., prendeva interesse privato in alcuni atti della pubblica amministrazione presso la quale esercitava il proprio ufficio e, precisamente:

1) nella nota con la quale Di Palma proponeva al ministro, i cui poteri stavano per spirare, l'avocazione di tutte le attività connesse con la realizzazione di un programma di edilizia penitenziaria e l'adozione del sistema della concessione a trattativa privata (pur essendo, tale metodo, inidoneo a realizzare l'asserita esigenza di omogeneità; illegittimo per assenza di concerto con il ministro di grazia e giustizia; ingiustificatamente derogatorio dei principi generali in materia contrattuale, i quali impongono il confronto tra una ragionevole pluralità di offerte), inserendo, tra le ditte istanti, la CO.DE.MI. anche con riferimento al carcere di Milano per il quale essa non aveva presentata richiesta alcuna;

2) nel decreto con il quale il ministro disponeva l'avocazione;

3) nella scelta che il ministro compiva tra le ditte istanti, selezionando, per ben tre delle tredici carceri, la CO.DE.MI. dal cui amministratore De Mico aveva ricevuto, pochi mesi prima tramite

Di Palma, il versamento indebito di due miliardi, e il cui aereo utilizzava, ripetutamente e gratuitamente, per i suoi trasferimenti nel territorio nazionale;

4) nell'invio, alle prescelte, di lettera di affidamento della progettazione di massima.

FATTO

1) In occasione del procedimento penale venutosi ad instaurare nel 1986 presso la procura della Repubblica in Genova per fatti di valenza penale relativi all'appalto per la costruzione del carcere di Genova-Pontedecimo, concesso alla s.p.a. CO.DE.MI., della quale era amministratore unico l'architetto Bruno De Mico, venivano acquisite agli atti alcune agende di pertinenza di detta società (contenitore n. 5), dal contenuto delle quali si evinceva l'esistenza di un'altra sede societaria in San Donato Milanese.

Per l'effetto, con provvedimento del 16 febbraio 1988, la procura procedente ordinava l'esecuzione di una perquisizione all'interno della nuova sede rivelata dagli incarti (contenitore n. 2, documento n. 39), nonché l'arresto provvisorio del dirigente della CO.DE.MI. Giuseppe Pace, a causa della reticenza da costui mostrata in ordine al luogo dove poteva trovarsi custodita la reale contabilità della società.

In esito alla perquisizione così disposta che, con inizio dal 17 febbraio 1988, veniva eseguita coattivamente, per l'atteggiamento assunto dall'amministratore della CO.DE.MI. architetto De Mico, in ordine alla riferibilità alla società da lui amministrata della surrichiamata sede, si rinvenivano alcuni tabulati contabili nei quali figuravano esborsi destinati a soggetti identificati con sigle alfanumeriche.

Sentito il 17 e il 18 febbraio 1988 (Contenitore 1°, cartella E, documenti nn. 14 e 15) Dino Attorrese, che era addetto all'ufficio perquisito e si dichiarava, a far data dalla fine del 1979, dipendente della CO.DE.MI. quale contabile computerista, questi (dopo un'iniziale reticenza che portava all'emissione nei suoi confronti di un ordine di arresto) affermava:

a) che i tabulati e quanto altro rinvenuto nei locali era riferibile alla società dalla quale dipendeva e ad altre società nelle quali il De Mico era socio o variamente interessato (IDECO, SICOME, GENEDI, nonché quattro cooperative edilizie) ed in buona sostanza al De Mico *tout court*, il quale in quell'ufficio diverso e distinto dall'altro, ufficiale, sito nello stesso San Donato, aveva organizzato la vera e propria contabilità totale e segreta di tutte le sue attività;

b) che ogni dato contabile con ogni riferimento veniva fornito dallo stesso De Mico ovvero dal Pace, al quale era legato da vincoli di affinità e sempre al quale egli doveva, per la collaborazione che costui aveva dato e dava al De Mico, la sua assunzione alla CO.-DE.MI.;

c) che le registrazioni di tali dati venivano da lui eseguite secondo un sistema crittografico del quale spiegava il contenuto e, tra le altre, quella ascritta;

d) che, infine, per tutti gli esborsi « in nero » che gli venivano di volta in volta indicati, egli compilava gli assegni da sottoporre alla firma del De Mico o del Pace.

Tramutato in arresto definitivo quello provvisorio al quale era stato a sua volta assoggettato anche il Pace a causa del vario persistere della sua reticenza, costui, solamente in data 25 febbraio 1988 (contenitore 1°, cartella D, documento n. 8), nel dichiarare di essere stato nel 1983 assunto dal De Mico (col quale già collaborava) come dirigente alle dipendenze della CO.DE.MI. per quanto riguardava tutto il settore (ufficiale e non) contabile e amministrativo, confermava che la contabilità rinvenuta concerneva la CO.DE.MI. e tutte le attività svolte, anche sotto forma associativa, dall'architetto De Mico; forniva a sua volta spiegazioni sul sistema con il quale la contabilità veniva tenuta e ammetteva che un esborso molto grosso era stato effettuato a favore del « giro Nicolazzi »; aggiungeva, quindi, che le registrazioni computerizzate della contabilità venivano eseguite in codice dall'Attorrese, su indicazioni, specialmente quando trattavasi di prelievi « in nero », del De Mico.

Il Pace veniva, quindi, rimesso in libertà.

Su quanto stava emergendo, veniva, nello stesso scorcio di tempo, sentito, con inizio dal 24 febbraio 1988, l'architetto De Mico (contenitore 1°, cartella D, documento n. 7).

Costui — nel premettere che nel settore dell'edilizia pubblica era invalsa la regola che l'appaltatore privato soggiacesse a sborsare, a beneficio delle persone che rivestivano cariche pubbliche connesse ai lavori che si eseguivano e che in proposito avanzavano esplicite od anche solo larvate richieste, somme più o meno proporzionali al valore delle opere appaltate, al fine di assicurare così il regolare fluire ai contratti in esecuzione e, più in particolare, la priorità (sia a livello centrale che periferico) dei rifinanziamenti dei quali annualmente le opere in corso necessitavano, confermava che l'Attorrese ed il Pace erano dipendenti della CO.DE.MI.; che, mentre il primo attendeva alla computerizzazione della contabilità, il secondo curava l'intero settore contabile-amministrativo; che, infine, la contabilità rinvenuta concerneva il complesso di tutte le sue attività imprenditoriali.

In ordine poi all'esborso fatto a favore del Nicolazzi, l'interrogato assumeva:

a) che aveva conosciuto il parlamentare allorché il predetto aveva rivestito la carica di ministro dei lavori pubblici, verso la fine del 1983-inizio 1984, dopo una frequentazione periodica del Ministero dovuta alla necessità di intrattenere pubbliche relazioni e di definire alcuni aspetti tecnici dei contratti di costruzione di varie carceri da lui stipulati;

b) che il ministro, venuto a sapere che egli disponeva di un aereo, gli aveva richiesto, pel tramite della segreteria, di essere con

tal mezzo trasportato da Milano a Roma in occasione, almeno inizialmente, di scioperi o disservizi aerei, e successivamente con regolare cadenza settimanale, preceduta ogni volta da una richiesta più o meno perentoria fatta per tramite della segreteria;

c) che, venutasi ad instaurare l'abitudine dei voli, nel corso di un colloquio svoltosi al Ministero, il ministro gli aveva richiesto, sulla scorta di una documentazione che riguardava tutta l'attività della CO.DE.MI. nel settore dell'edilizia carceraria, un esborso (molto probabilmente a titolo personale) proporzionale all'1-1,5 per cento dell'ammontare dei lavori affidati e, pertanto, aggirantesi intorno a 5 miliardi di lire, successivamente ridotto e convenuto nella somma di 2 miliardi di lire;

d) che, su indicazione dello stesso onorevole Nicolazzi, tale somma era stata pagata all'ingegner Gabriele Di Palma, direttore generale del dicastero, in quattro soluzioni di lire 500 milioni ciascuna, dal novembre 1986 al gennaio 1987, mediante la consegna di contanti in una valigetta, una prima volta in un viale alberato di Roma, due volte al Ministero ed un'ultima volta presso la libreria antistante il Grand Hotel di Roma;

e) che escludeva, infine, o comunque dubitava fortemente che l'ulteriore somma di lire 260 milioni, iscritta nei tabulati al nominativo dell'onorevole Nicolazzi, potesse essere a quest'ultimo attribuita, in quanto la somma era stata pagata materialmente ai provveditori alle opere pubbliche della Lombardia succedutisi nel tempo, ingegneri Nigro e Via, che l'avevano richiesta, ed era stata iscritta al nominativo del ministro sol perché i predetti avevano asserito di trattare per conto di quello, quali suoi emissari, quando, una volta superata la prima fase di approccio, i medesimi avevano, nelle ulteriori richieste (soddisfatte per circa un miliardo ciascuno), omesso di riferirsi al ministro, comportandosi in modo esoso ed assillante come i veri ed unici beneficiari dei pagamenti.

Il 26 febbraio 1988, per effetto dell'espatrio clandestino in Svizzera, nei confronti del Di Palma veniva emesso ordine di cattura per il reato di favoreggiamento.

Con rapporto del marzo 1988 (contenitore n. 4) la Guardia di finanza, che nelle more aveva, con la collaborazione dell'Attorrese, proceduto all'analisi della contabilità riferibile all'attività del De Mico, determinava in lire 18.857.722.201 gli esborsi in denaro avvenuti a favore di varie persone fisiche e in lire 67.774.860.833 i ricavi non registrati nella contabilità ufficiale.

In precedenza gli stessi militari con rapporto del 12 febbraio 1988 (contenitore n. 2, documento n. 86), avevano riferito che, nel periodo 31 agosto 1986-26 novembre 1987, risultava documentalmente che l'aereo della CO.DE.MI. (I-KODM) aveva trasportato l'onorevole Nicolazzi sette volte (22 settembre 1986 - 3 ottobre 1986 - 13 ottobre 1986 - 27 ottobre 1986 - 9 febbraio 1987 - 16 febbraio 1987 - 30 marzo 1987) da Milano a Roma con l'eccezione di una volta da Roma a Milano.

* * *

2) Pervenuti gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, questa proseguiva nell'accertamento dei fatti, provvedendo ad interrogare tutti gli interessati dalla vicenda.

Il De Mico, nel confermare il 17 marzo 1988 (contenitore n. 15, documento n. 1) i pagamenti eseguiti, e nel sottolineare nuovamente che questi erano stati fatti per mantenere una buona immagine di sé, nel senso di dimostrare la sua capacità come imprenditore di essere all'altezza di una sorta di regole del gioco ed al fine non tanto di ottenere ulteriori affidamenti di lavori o qualche altra utilità connessa agli appalti in corso, quanto di far sì che nulla venisse ad intralciare la regolare e puntuale esecuzione dei contratti e dei relativi finanziamenti in corso d'opera, precisava che la richiesta di denaro gli era stata fatta proprio dall'onorevole Nicolazzi nella misura di 5 miliardi di lire, quale percentuale pari all'1 o all'1,5 per cento del valore dei contratti conclusi e che solo successivamente, per effetto di trattative, alle quali, sul finire, aveva partecipato anche il Di Palma, tale somma era stata ridotta a due miliardi di lire e pagata nell'arco dell'autunno 1984 o 1985, quando i voli Milano-Roma avevano raggiunto il livello di abitudine e prima che col cessare di tali voli, verso la fine del 1987, cessasse ogni rapporto con il parlamentare.

Il 24 marzo 1988 (contenitore n. 15, documento n. 9) veniva interrogato l'onorevole Nicolazzi, il quale — nel respingere ogni ipotesi, comunque prospettata, di ricezione da parte sua di somme di denaro, siano esse state a lui offerte dal De Mico o da lui a quest'ultimo richieste — affermava:

a) che la titolarità del dicastero dei lavori pubblici era stata da lui ricoperta dall'agosto del 1979 fino al marzo del 1987 (con l'eccezione di 7 mesi, dal marzo a metà ottobre del 1980);

b) che il Di Palma era membro del comitato centrale del PSDI e, a causa della qualifica di dirigente generale del Ministero, suo consulente di fiducia;

c) che tutti gli appalti erano destinati a fruire dei rifinanziamenti annuali ad opera del comitato paritetico tra il Ministero da lui diretto e quello di grazia e giustizia;

d) che la conoscenza con il De Mico risaliva al 1984-85 ed era avvenuta per iniziativa del predetto, il quale gli aveva offerto, per gli spostamenti di cui poteva aver bisogno, il suo aereo personale;

e) che egli aveva fruito di tale offerta, tramite la sua segretaria che ne faceva richiesta, anche dopo la cessazione dall'incarico di ministro;

f) che, infine, pur rammentando l'esistenza del Nigro e del Via, quali provveditori alle opere pubbliche della Lombardia, non ricordava particolari circostanze d'incontro con i due;

g) che non era mai stato a conoscenza dell'ammontare dei lavori del De Mico.

Nello stesso scorcio di tempo, il 29 marzo 1988, venivano altresì interrogati l'Attorrese (contenitore n. 17, documento n. 3) ed il Pace (contenitore n. 17, documento n. 4), i quali, successivamente, venivano anche posti a confronto.

I due confermavano le dichiarazioni da essi già rilasciate; in particolare il primo asseriva che il nome di Nicolazzi gli era stato fatto dal De Mico e il secondo assumeva che il De Mico aveva con lui alluso soltanto al « giro Nicolazzi », in risposta alle domande da lui fatte circa la destinazione dell'esborso di 2 miliardi.

Per un maggiore approfondimento ed un'opportuna verifica delle diverse versioni che dei fatti avevano dato gli interessati, la Commissione procedeva al confronto tra il De Mico e l'onorevole Nicolazzi.

Nel corso di questo confronto effettuato il 30 marzo 1988, entrambi ribadivano la versione dei fatti da ciascuno di essi già data.

In data 5 aprile 1988 veniva pure sentita Egle Oltolina (contenitore n. 16, documento n. 6) segretaria del De Mico a far data dal 1984 nell'ufficio di questo in via Manzoni a Milano, la quale riferiva:

a) che l'Attorrese le aveva più di una volta, in ufficio, lasciato dei plichi chiusi, definiti di valore, per il De Mico, senza alcuna allusione circa altro, diverso o successivo, destinatario;

b) che le richieste di viaggi con l'aereo del De Mico le erano state fatte telefonicamente, anche a casa, dalle segretarie dell'onorevole Nicolazzi, con cadenza settimanale e con tono perentorio che poteva riassumersi nella frase « l'architetto, per lunedì »;

c) che il suo datore di lavoro risultava, con l'andare del tempo, molto contrariato dalle continue richieste di passaggi aerei, anche perché quasi sempre il trasferimento a Roma non rientrava nei suoi programmi.

Lo stesso giorno veniva altresì sentito Ercole Gizzi (contenitore n. 16, documento n. 9), già dirigente del Ministero dei lavori pubblici e componente del comitato paritetico dall'aprile 1977 al gennaio 1986, il quale riferiva:

a) che le decisioni di detto comitato erano sempre prese all'unanimità, alla luce di criteri obiettivi predeterminati;

b) che le rimodulazioni dei finanziamenti venivano decise di anno in anno a seconda delle esigenze della politica carceraria e di quelle relative ai costi in sé che si tendeva a non far lievitare eccessivamente;

c) che in tale ottica ci si orientava a non far subire ritardi alle costruzioni già iniziate, preferendo rinviare l'inizio delle nuove, e che una sola volta si era cercato di sospendere i lavori già concessi, quelli del carcere di Monza ai quali il De Mico era interessato;

d) che, infine, a tal proposito ricordava che su suggerimento del consigliere Nicolò Amato del Ministero di grazia e giustizia, che lo aveva pregato di intervenire presso il De Mico per sapere se la sospensiva avrebbe potuto esporre l'amministrazione ad azioni in-

dennitarie, egli aveva interpellato lo stesso De Mico, ricevendo da costui l'assicurazione che la reazione paventata non aveva ragioni d'essere.

Il 18 maggio 1988, poi, si procedeva all'audizione del consigliere Nicolò Amato (contenitore n. 16, documento n. 10), responsabile, dal gennaio 1983, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

Il magistrato chiariva:

a) che l'edilizia carceraria faceva capo sia al Ministero di grazia e giustizia, quanto all'accertamento ed alla prospettazione delle esigenze di politica carceraria, e sia al Ministero dei lavori pubblici, quanto alla stipula dei contratti di appalto per le costruzioni ed all'iscrizione a bilancio della relativa spesa;

b) che, per il necessario concerto tra i due dicasteri, era stato istituito un comitato paritetico presieduto dal Ministero di grazia e giustizia e del quale facevano parte vari funzionari dei due Ministeri;

c) che tale comitato prendeva atto delle esigenze e ripartiva i fondi stanziati rimodulando ogni anno i successivi necessari finanziamenti a seconda delle priorità così come si venivano a configurare per esigenze di carattere carcerario e per ostacoli di carattere tecnico, che richiedevano tempi di varia durata per il loro superamento;

d) che le variazioni erano, sotto il solo profilo tecnico, affidate ai funzionari del Ministero dei lavori pubblici;

e) che, infine, i pareri del comitato venivano trasfusi in un decreto interministeriale.

* * *

3) Nel frattempo il giudice istruttore presso il tribunale di Genova, interessato dal locale pubblico ministero in ordine a quanto aveva dato luogo al procedimento che ne occupa, si dichiarava, in data 16 maggio 1988, territorialmente incompetente per quanto di ragione e rimetteva gli atti al giudice istruttore presso il tribunale di Milano. Quest'ultimo, in data 29 giugno 1988 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e, nel revocare l'ordine di cattura emesso contro il Di Palma, emetteva nei confronti del medesimo ordine di arresto, imputandogli il concorso in corruzione.

A sua volta, il pubblico ministero in Roma procedeva all'acquisizione di varia documentazione, tutta relativa agli ultimi mesi nei quali l'onorevole Nicolazzi era stato a capo del dicastero dei lavori pubblici.

Da detta documentazione si evinceva:

a) che il 2 marzo 1987 il ministro di grazia e giustizia Rognoni e quello dei lavori pubblici Nicolazzi avevano emanato un decreto interministeriale di variante al programma di edilizia penitenziaria in atto;

b) che, per effetto della pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, nei giorni successivi erano giunte istanze di vari imprenditori per l'assegnazione dei relativi lavori; in particolare, la prima ad arrivare il 16 marzo 1987 era stata quella delle imprese Grassetto e CO.DE.MI. per i lavori relativi alla casa circondariale di Trento;

c) che, dimessosi in data 9 aprile 1987 il gabinetto presieduto dall'onorevole Craxi e conferito in data 15 aprile 1987 l'incarico di formare il nuovo Governo al senatore Fanfani, erano continuate a giungere le istanze di imprese interessate per l'affidamento dei lavori, in particolare quella della CO.DE.MI. e della SECOL per la casa circondariale di Eboli;

d) che, sempre alla data del 15 aprile 1987, il Di Palma aveva indirizzato al ministro una nota (contenitore n. 3, documento n. 4) nella quale, prospettando l'urgenza dei lavori e la segretezza che li doveva permeare, proponeva la stipula degli appalti attraverso la concessione a trattativa privata e l'avocazione all'amministrazione centrale di tutta l'attività relativa, suggerendo per la scelta dei contraenti il ricorso al criterio obiettivo « dell'esperienza acquisita negli interventi già attuati dalle singole imprese costruttrici e, in linea prioritaria, dell'attuale presenza di cantieri di opere simili nelle località delle nuove opere da affidare » ed indicando, per l'effetto, una serie di imprese, tra le quali la CO.DE.MI. per i lavori oltre che di Eboli e di Trento, così come richiesti, anche per quelli da svolgere in Milano, in alcun modo richiesti;

e) che, ancora una volta nello stesso giorno, il ministro Nicolazzi decretava (contenitore n. 3, documento n. 4) l'avocazione della realizzazione delle opere, sceglieva le imprese che dovevano eseguirle secondo i suggerimenti contenuti nella nota del Di Palma e inviava loro la lettera di affidamento della progettazione di massima unitamente allo schema del disciplinare che sarebbe stato adottato, sia pure con l'avvertenza che il perfezionamento del rapporto restava riservato;

f) che, il 26 agosto 1987, infine, il Consiglio di Stato, interessato per un parere sull'accaduto dal nuovo titolare del dicastero dei lavori pubblici (contenitore n. 3, cartella n. 4), osservava che gli incarichi di progettazione conferiti si rivestivano di illegittimità per essere contrari al tassativo disposto dell'articolo 5 della legge n. 1133 del 1971, dovendosi nella specie assicurare comunque una gara, attese le limitate esigenze di segretezza.

* * *

4) Il 17 ottobre 1988 perveniva alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa una dichiarazione del Di Palma (ancora latitante ai provvedimenti di cattura emessi dal pubblico ministero in Genova, prima, e dal giudice istruttore in Milano, poi) con la quale il predetto, nel dichiarare di essere membro del comitato centrale del PSDI e nel riconoscere di aver ricevuto dal De Mico la

somma di 2 miliardi in 4 riprese e di averla poi consegnata all'onorevole Giovanni Cuojati, segretario amministrativo del suo partito, sosteneva che la consegna della somma non era avvenuta per ottenere assegnazioni di appalti o l'erogazione di fondi per gli appalti già assegnati, bensì a titolo di contributo spontaneo di un privato al partito.

Dopo di che la Commissione delegava al pubblico ministero presso il tribunale di Roma l'espletamento di alcuni atti istruttori.

Il magistrato inquirente provvedeva ad interrogare in data 27 dicembre 1988 l'onorevole Cuojati e, in data 29 dicembre 1988 il De Mico (contenitore n. 2, cartella n. 97).

Il primo negava di aver ricevuto dal Di Palma somme di qualsivoglia ammontare, anche se ammetteva che nel periodo ottobre 1986-gennaio 1987, in occasione di congressi e consultazioni elettorali, aveva per il PSDI, del quale era segretario amministrativo, ricevuto somme dell'ordine di diversi miliardi.

Il secondo con dovizia di particolari e di dettagli sostanzialmente confermava le precedenti dichiarazioni, aggiungendo che i voli da Milano a Roma venivano a costare, se effettuati con il suo aereo, lire 1 milione e 500 mila ciascuno e, se compiuti con altro aereo che, per l'indisponibilità del suo, talvolta era costretto a noleggiare, lire 5 milioni ogni volta.

* * *

5) Trasmessi gli atti a questo collegio, il pubblico ministero concludeva per la redazione della relazione motivata prevista dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 in ordine agli addebiti così come trascritti in epigrafe, previa l'emissione, nei confronti del Di Palma, di mandato di cattura (contenitore n. 2, cartella n. 97).

Il Di Palma, però, ottenuto che la Suprema Corte annullasse l'ordine di arresto emesso a suo carico dal giudice istruttore di Milano in data 29 giugno 1988, si presentava spontaneamente per rendere le dichiarazioni che riteneva nel suo interesse. Il predetto, in data 21 marzo 1989, nel riconoscere come scritto da lui il documento fatto pervenire alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa il 17 ottobre 1988, e con riferimento agli addebiti mossigli, dichiarava:

a) che l'onorevole Nicolazzi per ben quattro volte lo aveva incaricato di ricevere un contenitore con del denaro che il De Mico gli avrebbe dovuto portare in ufficio;

b) che per ben quattro volte egli aveva ricevuto, appunto, dal De Mico una borsa che aveva poi lasciata nell'ufficio a disposizione dell'onorevole Cuojati; il quale, in un secondo momento sarebbe dovuto passare a ritirare;

c) che, in effetti, l'onorevole Cuojati aveva tutte le volte ritirato la borsa con il suo contenuto;

d) che aveva saputo dell'ammontare del denaro custodito nelle borse lasciate presso di lui solo a seguito della lettura dei giornali.

Essendo venute meno, in conseguenza della presentazione spontanea del Di Palma, le esigenze di natura cautelativa di ordine processuale, nonché il pericolo di fuga del prevenuto, questo collegio, con ordinanza in data 22 marzo 1989, respingeva la richiesta formulata dal pubblico ministero di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale del Di Palma stesso.

DIRITTO

Ciò posto, va anzitutto premesso che l'onorevole Nicolazzi ha ricoperto l'incarico di ministro dei lavori pubblici nei periodi 5 agosto 1979-4 aprile 1980 e 18 ottobre 1980-17 aprile 1987 e che, pertanto, l'epoca dei fatti illustrati trova puntuale rispondenza con l'epoca dell'incarico ministeriale dell'inquisito.

A) Con riferimento, quindi, ai voli compiuti dall'onorevole Nicolazzi con aerei messigli a disposizione dal De Mico (lettere *c* e *d* dell'epigrafe), questi risultano certi nella loro materiale esistenza.

Invero, sia il De Mico e sia l'onorevole Nicolazzi concordano sostanzialmente nel dire che, dopo un inizio sporadico e coincidente con obiettive stasi nel settore dei trasporti, i voli assunsero una cadenza regolare. Al riguardo il De Mico e la teste Oltolina hanno parlato di una cadenza settimanale a partire dal 1986 e fino al novembre 1987. Ora, a parte quanto può essere accaduto nel periodo iniziale che per la sporadicità non rileva, per il periodo successivo va osservato che, a prescindere dal se i voli abbiano o non avuto la cadenza prospettata, è certo che dal dire della Oltolina si trae la convinzione che tali voli debbono aver avuto una cadenza notevole in quanto non potrebbero spiegarsi altrimenti le parole della teste circa il ritmo pressante delle richieste della segretaria del ministro ed il fastidio dimostrato dal De Mico che era, a suo dire, costretto quasi sempre a pilotare l'aereo per viaggi il più delle volte non preordinati allo svolgimento del suo lavoro.

Circa l'aspetto economico dell'accaduto, appare poi intuitivo che i passaggi aerei di che trattasi abbiano comportato, nell'insieme, un importo di spesa notevole, dell'ordine di varie decine di milioni, anche se si voglia prescindere da quanto affermato dal De Mico sul costo di un viaggio effettuato con il suo aereo, aggirantesi su lire un milione e 500 mila, e sul costo di un viaggio effettuato con aereo talvolta noleggiato, aggirantesi sui 5 milioni.

Ne discende che, se l'indubbia utilità che dai viaggi si traeva, relativamente al primo periodo di loro verificaione, ascritta a titolo di cortesia, non altrettanto può dirsi per il periodo successivo. Non deve peraltro dimenticarsi che il De Mico aveva in corso di esecuzione una serie di lavori relativi alla costruzione di vari stabilimenti carcerari e che tali opere necessitavano di rifinanziamenti annuali sia per le previsioni originarie di progetto e sia per le varianti intervenute nel corso degli appalti. La frequenza dei voli e la cornice

dei rapporti entro la quale avvenivano, la loro avulsione da qualsiasi obbligo giuridico di prestazione e l'intima ritrosia che albergava in chi si trovava nella realtà a doverli eseguire, in uno con il desiderio, esplicitamente dichiarato, di non turbare e di favorire sul piano umano il complesso di relazioni intrattenute con l'amministrazione, possono, allora, far ricorrere nella specie, una delle due ipotesi configurate dal pubblico ministero.

Invero, se si debbono tener presenti, da un lato, le asserzioni del De Mico e della Oltolina sulla genesi dei viaggi, va tenuto, d'altro lato, in conto che il De Mico era, per sua stessa ammissione, tutto proteso a dare di sé un'immagine di imprenditore pronto, per così dire, « a tutto » e che, pertanto, egli versava psicologicamente nella situazione di chi è teso a cogliere qualsiasi minimo segnale che lo potesse portare ad esaudire ovvero ad offrire, in maniera tale che quanto era posto in essere a seguito dei detti segnali gli consentisse di vivere tranquillo, nel solco delle possibilità che l'evasione tributaria riscontrata dalla Guardia di finanza gli garantiva.

La richiesta del pubblico ministero sul punto va quindi accolta e non va sottaciuto che la duplice ipotesi criminosa prospettata è ampiamente ammessa in giurisprudenza con indirizzo consolidato (v. da ultimo Cassazione 22 luglio 1988, n. 8339).

B) Con riferimento poi alla ricezione della somma di due miliardi di lire (lettere *a* e *b* dell'epigrafe), questa trova le sue fonti di prova nelle dichiarazioni rese dal De Mico e nel conforto che queste hanno trovato non tanto nei tabulati rinvenuti e sequestrati negli uffici della CO.DE.MI. di San Donato Milanese, quanto nelle dichiarazioni fatte dal Di Palma.

Invero, tali tabulati si rivelano di scarsissima attendibilità in quanto, per ciò che concerne l'epoca dei prelievi di somme e l'epoca di loro contabilizzazione, la presa in carico dei dati risponde a regole non sapute, forse volutamente, spiegare in maniera comprensibile e comunque informate a criteri variabili di volta in volta e, per ciò che concerne la loro riferibilità, l'iscrizione ad un nominativo non corrisponde con sicurezza alla realtà, come dimostra la somma di lire 260 milioni iscritta all'inquisito e relativa, invece, come lo stesso De Mico ha precisato, a rapporti intrattenuti con terze persone. Al contrario, pregnante e decisivo significato assumono le dichiarazioni contenute nello scritto presentato dal Di Palma in data 17 ottobre 1988 in quanto esse collimano con quelle rese dal De Mico circa l'ammontare delle somme di volta in volta consegnate, l'ammontare della somma complessivamente versata, la cornice entro la quale l'accaduto avveniva. Né per altro verso tali dichiarazioni possono ritenersi inficiate da quelle successivamente rese a questo collegio, in quanto queste ultime appaiono evidentemente preordinate a scopi difensivi, come chiaramente rivela l'assurdo logico della asserita ricezione, per ben quattro volte, di una borsa contenente denaro in quantità imprecisata che si lascia in ufficio a disposizione di una persona, non dell'ufficio, incaricata del successivo ritiro.

Ritenuta, quindi, la sussistenza materiale dei fatti addebitati, valgono anche per l'ipotesi in esame le considerazioni fatte a propo-

sito dell'ipotesi precedente circa l'antigiuridicità dell'esborso per non essere questo previsto da alcun obbligo giuridico e per essere stato lo stesso effettuato in un contesto che vede il De Mico avere in corso varie opere concessegli in appalto, le quali — ripetesì — devono, anno dopo anno, ottenere gli opportuni rifinanziamenti; l'ovvia necessità per un appaltatore di evitare intralci di ordine amministrativo-finanziario nell'esecuzione degli appalti, come il semplice ritardo nella riunione di una commissione o nel rilascio di un'approvazione; l'indubbia influenza direzionale del ministro sugli organi periferici inferiori, direttamente interessati in via istituzionale dai lavori portati avanti dall'appaltatore; l'esperienza poco lusinghiera dal De Mico sofferta a proposito del carcere di Monza (riferita dal teste Gizzi), in ordine al quale si era ventilato uno stralcio di fondi in sede del comitato paritetico istituito tra il Ministero di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici per l'edilizia carceraria; il desiderio del De Mico, da lui esplicitamente confessato, di fare ogni cosa che gli permettesse di portare avanti i lavori in corso e l'intento di ottenere nuovi appalti dal medesimo rivelato con le richieste avanzate nel marzo 1987 per le carceri di Eboli e Trento.

Ne discende la possibilità che nei fatti in esame ricorrano gli estremi di una delle due fattispecie criminose prospettate dal pubblico ministero, valendo anche nel presente caso quanto già detto più sopra in ordine all'ambivalenza della situazione psicologica in cui versava il De Mico.

La richiesta del pubblico ministero sul punto va pertanto accolta.

C) Con riferimento, infine, all'attività spiegata il 15 aprile 1987 (lettera *e* dell'epigrafe), questa non può sottrarsi ad una valutazione critica sol che si consideri che essa fu posta in essere in un sol giorno, quando il compito del Governo era limitato al disbrigo degli affari correnti. In tale situazione, l'aver affidato incarichi di progettazione di ingente ammontare ad una serie di imprese, tra le quali quella del De Mico, per opere per alcune delle quali non era stata neppure avanzata richiesta (carcere di Milano), con una procedura che ha sollevato le critiche del Consiglio di Stato, rende anche in questo caso puntuale la richiesta del pubblico ministero. Si aggiunga poi che, se si pone in relazione l'accaduto in trattazione con il già avvenuto esborso-ricezione della somma di due miliardi di lire e con il fatto che i passaggi aerei avvennero fino a novembre 1987, tutto porterà a concludere che l'intensa attività spiegata trovava la sua sollecitazione genetica nel fine dell'acquisizione di « utilità future ».

Anche su questo punto, pertanto, la richiesta del pubblico ministero va accolta.

Il collegio chiede, quindi, alla Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Franco Nicolazzi, per i reati di che in epigrafe. A tal fine ai sensi dell'articolo 8 della legge

costituzionale n. 1 del 1989 si trasmettono la presente relazione e gli atti relativi al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma per gli incumbenti di legge.

I giudici

SEBASTIANO VITTORIO LA GRECA
VITTORIO BUCARELLI

Il presidente

PAOLO ZUCCHINI